

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I
VEICOLI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PER IL PERIODO 01/03/2025 – 31/10/2027**

1. OGGETTO

Fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli della Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia – C.F. 00209290352 – di seguito denominata “Provincia”, per il periodo **01/03/2025 – 31/10/2027**, mediante l'utilizzo della Carta elettronica “MySTATION”, di seguito denominata “Carta”.

2. IMPORTO, DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il fabbisogno presunto di carburante, nonché la relativa spesa, per il periodo **01/03/2025 – 31/10/2027**, stimato in funzione dei consumi rilevati negli ultimi 12 mesi, è il seguente:

periodo	LITRI GASOLIO	IMPORTO € GASOLIO	LITRI BENZINA	IMPORTO € BENZINA	LITRI GPL	IMPORTO € GPL	LITRI TOTALI	IMPORTO TOTALE €
01/03/2025 – 31/12/2025	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
01/01/2026 – 31/12/2026	36.000	59.565,96	2.400	4.214,74	120	88,74	38.520	63.869,43
01/01/2027 – 31/10/2027	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
NOTA: importi calcolati sul prezzo medio dicembre 2024 rilevati e pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico							102.720	
							€/LORDO	170.318,48
							01/12/24 1,65461 1,75614 0,73946	IMPONIB. 139.605,31

L'importo stimato del contratto, equivalente alla spesa presunta calcolata ai prezzi medi di cui alla nota alla tabella di cui sopra, per il periodo 01/03/2025 – 31/10/2027, ammonta a Euro 170.318,48# IVA compresa (euro 139.605,31# IVA esclusa), suddiviso come segue:

- Euro 53.224,53# IVA compresa per il periodo 01/03/2025 – 31/12/2025;
- Euro 63.869,43# IVA compresa per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026;
- Euro 53.224,53# IVA compresa per il periodo 01/01/2027 – 31/10/2027.

I suddetti importi non costituiscono diritto al pagamento di tale somma da parte della Provincia all'Impresa, ma indicano solo la spesa stimata che sarà impegnata a favore dell'Impresa per la fornitura di carburante per i singoli esercizi, indipendentemente dal prezzo al litro del carburante che non rimane in alcun modo prefissato.

Il contratto si intende concluso, in ogni caso, alla scadenza sopra specificata (31/10/2027), ovvero prima di tale data nel caso la fornitura di carburanti abbia raggiunto i quantitativi indicati nella tabella di cui sopra.

L'acquisto verrà perfezionato tramite piattaforma accreditata SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, secondo quanto previsto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, di seguito Codice, e dell'art. 11 del Regolamento Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio n.22/2023 del 28/09/2023 trattandosi di fornitura, di importo inferiore a € 140.000,00. L'Impresa deve essere iscritta alla piattaforma SATER sui cui verrà formalizzato il contratto d'acquisto.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il rifornimento di carburante avverrà tramite la Carta, presso gli impianti abilitati del circuito EGO, entro i massimali giornalieri pattuiti. Le operazioni di rifornimento non potranno effettuarsi senza l'utilizzo dell'apposita Carta.

Ad ogni Carta è attribuito un codice personale di identificazione (Codice PIN).

Per effettuare le operazioni di rifornimento di carburante in funzione self service, l'utilizzatore inserirà la Carta nell'apposito erogatore e digiterà sul tastierino numerico del terminale self service il codice PIN e la lettura del contachilometri. Al termine dell'operazione, l'erogatore emetterà una specifica ricevuta contenente gli estremi del rifornimento effettuato dal l'utilizzatore della Carta (data, ora, targa del veicolo, lettura contachilometri, tipo di carburante, quantità in litri, prezzo, importo totale).

In caso di prelievo attraverso il servizio di un operatore, sarà cura dell'operatore proporre al cliente il terminale sul quale sarà registrata la carta e immessi i codici autorizzativi (PIN e lettura contachilometri) per mezzo del tastierino numerico.

L'utilizzo della Carta sarà possibile per tutto il periodo di validità della Carta stessa, restando fin d'ora inteso che la sospensione, la revoca e/o la scadenza per qualsivoglia motivo della Carta faranno venir meno il diritto della Provincia di ricevere le forniture alle condizioni previste dal presente documento.

4. FATTURAZIONE

La scadenza di fatturazione sarà mensile. Le fatture saranno emesse in modalità elettronica e in regime di "split-payment".

Il carburante verrà fatturato al prezzo praticato sull'impianto e riportato nella ricevuta rilasciata a fine rifornimento, diminuito dell'eventuale sconto concordato in sede di trattativa diretta. Le fatture indicheranno, sulla base di quanto descritto nelle ricevute, tutte le operazioni effettuate nel periodo di fatturazione.

La Provincia liquiderà le fatture riscontrate regolari entro 30 giorni data fattura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà comunicato dall'Impresa quale conto dedicato.

5. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati e contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile del Progetto. In tale fattispecie, l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni, a giudizio della Provincia, non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali indicate al successivo paragrafo 10. L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito. Qualora si verificino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti, sarà applicata la penalità sotto indicata, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi: - accertata mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023; - cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate; - abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore; - cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa; - mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; - reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Provincia, accertato con sentenza passata in giudicato, che riconosca la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023. La Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 122 del Codice.

7. FACOLTÀ DI RECESSO

La Provincia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC nei seguenti casi: - giusta causa; - mutamenti di carattere organizzativo. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento della parte di fornitura prestata secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 123 del Codice.

8. IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa per il proprio personale applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;

Inoltre:

- si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Provincia a fornire il carburante per autotrazione presso i punti di rifornimento abilitati all'uso delle Carte, nella misura

richiesta dalla stessa Provincia nel rispetto dei limiti giornalieri e del totale previsto per la durata del contratto;

- è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di attività di erogazione di carburante, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto;
- si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione della trattativa diretta anche nel caso in cui dovessero causare maggiori oneri rispetto a quelli previsti, oneri che restano a carico dell'Impresa;
- si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- si obbliga a consentire alla Provincia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni;
- si impegna a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e di distribuzione coinvolta nell'esecuzione del contratto, entro 3 giorni lavorativi consecutivi dalla intervenuta variazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- in particolare è tenuta a comunicare per iscritto alla Provincia l'eventuale chiusura di punti di rifornimento, entro 3 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura stessa: in tale caso la Provincia ha facoltà di affidare ad altro fornitore il servizio di rifornimento di carburante, relativo ai punti chiusi, senza che l'Impresa possa pretendere nulla;
- è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle condizioni contrattuali e retributive, nonché da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa, quanto della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni;
- si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta;
- comunica alla Provincia le variazioni circa il conto corrente dedicato per i pagamenti delle fatture entro 15 giorni solari consecutivi dalla avvenuta variazione: in difetto di tale comunicazione, non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. GARANZIA DEFINITIVA

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto in esito alla Trattativa Diretta, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 4 del Codice, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'Impresa dovrà costituire una garanzia definitiva di ammontare pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia suddetta potrà essere prestata, secondo gli schemi indicati dagli artt.106 e 117 del Codice, sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

La garanzia non potrà essere prestata in denaro contante, assegni bancari o circolari.

La mancata costituzione della cauzione definitiva produrrà la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 6 dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la Provincia si rivalga sulla cauzione secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Penali", l'Impresa dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dalla Provincia stessa.

10. PENALI

La Provincia ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto che sarà stipulato in esito alla Trattativa Diretta, per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle forniture ordinate, la Provincia si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al presente articolo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle comunicazioni di cui al punto 8, una penale pari a euro 30,00# al giorno, salvo il caso in cui i ritardi non siano imputabili all'Impresa.

Per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio (per esempio: non accettazione di una Carta, purché la stessa non sia deteriorata o smagnetizzata; addetti alla distribuzione non osservanti delle misure di sicurezza; ecc...) una penale pari a euro 30,00# al giorno, per ogni irregolarità riscontrata.

La Provincia si impegna a segnalare e contestare per iscritto all'Impresa gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, entro 5 giorni lavorativi dalla data di riscontro della inadempienza.

L'Impresa ha facoltà di comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Provincia può applicare penali rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente paragrafo.

In caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, la Provincia, valutata la gravità degli stessi, può precedere alla risoluzione del contratto fermo restando la possibilità di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. DISPOSIZIONI FINALI

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualsiasi forma, il contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta, a pena di nullità delle cessioni stesse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 del Codice dei Contratti.

In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la Provincia provvederà a termini di legge.

Le condizioni di cui al presente documento possono essere modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di conclusione della procedura di trattativa diretta.

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Provincia e Impresa in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la Provincia.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è l'Avv. Alessandro Merlo, Responsabile della U.O. Contenzioso e trasporti.